

TI_GERICHTE 38.2015.21 vom 17. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.21_d20140717

FR: TI_GERICHTE 38.2015.21 du 17 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 38.2015.21 del 17 luglio 2014

Regeste

Restit.ID da 2-6/12 a seguito computo salario, x att.non dich.ad amm.,nella misura > al guad.access. Nel 2012 att. -durante AD- aumentata notevolm. Redd.suppl.a guad.access.=GI. Amm.deve verificare se imp.suppl.2012 comprendono spese(da dedurre).Rinvio atti x nuovo calcolo GI e imp.da restituire

Erwägungen

E. 12

marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPG, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPG, STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1). Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208. 2.2. L'art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione all'assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa. Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che: a non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni; b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento. Il Consiglio federale

adeguata l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS (art. 22 cpv. 3 LADI). 2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente. In virtù dell'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il guadagno intermedio, giusta l'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell'8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.). Riguardo all'art. 24 cpv. 1 ultima frase LADI giova osservare che giusta l'art. 41a cpv. 5 OADI il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali. Con sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162, il Tribunale federale ha stabilito che è contrario al diritto federale, nell'ambito del calcolo del guadagno intermedio, dedurre dai redditi lordi provenienti da un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle previste in modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta alla deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per il materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e di viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero. In proposito cfr. pure SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11. Con guadagno accessorio ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente. La nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un'attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell'attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l'attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. E' l'aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell'indennità di disoccupazione. Va considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite un'attività che viene esercitata in aggiunta a un'occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_600/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c). La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013 punti C8 e C9, ha indicato: " C8 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente. Se vi sono più rapporti di lavoro, per tempo normale di lavoro si intende la durata normale di lavoro dell'azienda in cui viene esercitata l'attività principale. È considerata attività principale l'attività con il

tasso di occupazione più alto. Questo vale di norma anche se il guadagno tratto dall'attività accessoria è superiore al guadagno tratto dall'attività principale (DTF 125 V 475). Se l'assicurato esercita 2 attività a tempo parziale allo stesso tasso d'occupazione, è considerata accessoria l'attività che gli procura il guadagno più basso. ð Giurisprudenza DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L'attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola dell'infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l'interessata non svolga un'ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere l'attività di ausiliaria di ristorante, quest'ultima deve essere considerata fonte di guadagno intermedio) C9 Durante la disoccupazione, il guadagno accessorio non può essere computato quale guadagno intermedio. Tuttavia, se l'assicurato estende la propria attività accessoria, il guadagno supplementare conseguito va computato come guadagno intermedio. ð Esempio Prima di essere disoccupato, l'assicurato aveva contemporaneamente 2 impieghi a tempo parziale, il primo al 72 % (salario di CHF 3500), il secondo al 58 % (salario di CHF 4000). Egli perde l'impiego al 72 % e chiede l'ID. Calcolo del guadagno assicurato: 72 % attività principale persa CHF 3500 28 % attività accessoria CHF 1931 (28/58 di CHF 4000) 100 % CHF 5431 = guadagno assicurato I 28/58 dell'attività accessoria, di cui si è tenuto conto nel guadagno assicurato, vanno considerati come guadagno intermedio durante la disoccupazione. I restanti 30/58 dell'attività accessoria sono guadagno accessorio e non possono essere presi in considerazione né come guadagno assicurato né come guadagno intermedio. ð Giurisprudenza DTFA del 27.1.2003, C 149/02 (Per esaminare se una persona consegue un guadagno intermedio o se continua semplicemente l'attività accessoria indipendente finora esercitata ci si deve basare sull'importo dei redditi percepiti e non sul tempo impiegato per conseguire tali redditi) Il tenore del p.to C9 è stato ripreso pure in Prassi LADI ID p.to C131 relativo al guadagno intermedio. Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. In dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur l'assurance - chômage, ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 24 N. 39 pag. 1271-272) rileva al riguardo quanto segue: (...) Un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI, 2e phrase, ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l'activité "accessoire" perdure après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation consécutive à la perte de l'activité principale (DTA 2008 p. 154). Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, il ne peut être question d'une activité procurant un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir compte à titre de gain intermédiaire (arrêt du 10 mai 2007 [C 128/06] consid. 4). Les gains accessoires réalisés durant le délai-cadre d'indemnisation ne deviennent des gains intermédiaires durant le délai-cadre d'indemnisation que s'ils augmentent sensiblement après la perte de l'activité principale (principe de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Ce n'est alors que la part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l'augmentation sensible) qui constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230). En résumé, pour qu'un gain accessoire n'ait pas à être pris en considération à titre de gain intermédiaire, il doit s'agir d'un gain tiré d'une activité accessoire (à une activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation, c'est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la perte de l'activité principale et qui n'augmente pas sensiblement durant le délai-cadre d'indemnisation. (...)" 2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge

che RI 1, dal febbraio 2003 all'agosto 2010, ha lavorato a tempo pieno (40 ore settimanali) presso la _____ in qualità di responsabile reparto _____ dal 2003 e di _____ dal 2007 (cfr. doc. 194; 196; 198). Nel 2010 il salario ammontava a fr. 5'750 lordi al mese (cfr. doc. 202; 203). Il 22 giugno 2010 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 agosto 2010 a seguito di una profonda ristrutturazione dell'area commerciale (cfr. doc. 200). L'assicurato ha fatto ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione dal settembre 2010 (aprendo un termine quadro 1°.9.2010 – 31.8.2012; cfr. doc. 106) al marzo 2011 (cfr. doc. 211; 146). Dal 22 novembre 2010 al 4 febbraio 2011 l'URC gli ha assegnato uno stage di formazione presso la _____ (cfr. doc. 189). Dal 1° aprile 2011 il ricorrente è stato assunto presso la _____ a tempo indeterminato in qualità di rappresentante commerciale per la Svizzera al 100%. Il salario ammontava a fr. 7'000.-- lordi mensili. Il 22 settembre 2011 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 ottobre 2011. Il 7 aprile 2011 l'Ufficio delle misure attive ha concesso all'insorgente assegni per il periodo di introduzione da aprile a settembre 2011 in relazione alla sua attività presso la _____ (cfr. doc. 146; 323; 326-332; 171) Dal 1° novembre 2011 l'assicurato ha iniziato a lavorare all'80% alle dipendenze della _____ quale tecnico commerciale _____ con uno stipendio lordo di fr. 5'600.-- al mese (cfr. doc. 316) Il 26 gennaio 2012 il grado di occupazione è stato ridotto temporaneamente, a causa di difficoltà finanziarie della ditta, al 20% con salario di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc. 312; 307). L'insorgente si è, quindi, nuovamente annunciato per il collocamento il 26 gennaio 2012 con effetto dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 142). La _____, il 20 marzo 2012, ha poi disdetto il contratto di lavoro con l'assicurato dal 1° maggio 2012 a causa di riorganizzazione della struttura aziendale (cfr. doc. 280). A seguito della scadenza del termine quadro per la riscossione di prestazioni al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 106), il ricorrente il 6 agosto 2012 ha inoltrato un'ulteriore domanda d'indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 1° settembre 2012 (cfr. doc. 279). Il 26 novembre 2012 l'Ufficio delle misure attive ha concesso all'assicurato assegni per il periodo d'introduzione dal 1° novembre 2012 al 30 aprile 2013 per l'attività svolta presso la _____ (cfr. doc. 283; 276). L'insorgente dal novembre 2012 è sempre - perlomeno fino al maggio 2016 - rimasto alle dipendenze della _____ al 100% quale _____ (cfr. doc. IX; X). In effetti l'URC, il 22 ottobre 2012, ha annullato l'iscrizione del ricorrente dal sistema Colsta a partire dal 1° novembre 2012 (cfr. doc. 275). L'assicurato, il 10 giugno 2014, ha risposto a una richiesta della Cassa in merito al mancato annuncio dell'attività lavorativa quale _____, asserendo di non aver omesso di comunicare alcuna attività lavorativa poiché quale perito d'esame non ha ricevuto alcun salario ma un'indennità per rimborso delle spese di trasporto, ecc. (cfr. doc. 266). Con decisione del 17 luglio 2014 la Cassa ha ordinato all'assicurato di restituire la somma di fr. 4'789.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario percepito dal _____ per la sua attività di _____ non dichiarata alla medesima nella misura in cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era da ritenersi la retribuzione per attività accessoria (cfr. consid. 1.1.; doc. 35; A p.to 3). L'ammontare chiesto in restituzione è stato ridotto a fr. 4'265.50 con decisione su opposizione. La Cassa ha motivato la riduzione dell'importo precisando che, siccome in seguito agli accertamenti effettuati ha appurato che l'attività accessoria è svolta unicamente durante tre mesi all'anno, il limite di guadagno accessorio stabilito corrisponde a fr. 437.-- mensili e non soltanto a fr. 198.35 (cfr. consid.1.2.; doc. A). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima, relativamente all'attività di perito d'esami svolta

dall'assicurato, che la _____, con decisione del 23 settembre 2008, ha designato il ricorrente quale _____ per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2012. Nella decisione è stato fissato il compenso che per i _____ non dipendenti _____ corrispondeva per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 190, per mezza giornata (fino a 4 ore) a fr. 100 e all'ora (per prestazioni inferiori alle 4 ore) a fr. 30. Inoltre venivano riconosciute un'indennità di fr. 18 per pasto e un'indennità di 55 centesimi per km, se il luogo nel quale si è svolta l'attività non coincideva con il luogo di domicilio (cfr. doc. B2). Con il conteggio di stipendio del mese di settembre 2009 all'insorgente per gli esami 2009 è stato riconosciuto un importo lordo di fr. 580, oltre alla somma di fr. 115.50 per trasferte (cfr. doc. B11). Per gli _____ dal conteggio di stipendio del mese di luglio 2010 risulta che l'assicurato è stato retribuito con fr. 1'310.-- lordi (cfr. doc. B10). Dal conteggio di stipendio dell'agosto 2011 si evince, poi, che il ricorrente per gli _____ ha ricevuto la somma di fr. 2'850 lordi (cfr. doc. B9). Per gli _____ dal conteggio di stipendio del mese di agosto 2012 emerge che l'insorgente è stato retribuito 5'360.-- lordi (cfr. doc. B8). Interpellato dalla Cassa, il Caposervizio _____, il 26 maggio 2014, ha precisato che le prestazioni dell'assicurato quale _____ relative al 2012 e corrisposte in quell'anno corrispondono a fr. 120 per il mese di febbraio 2012, a fr. 1'220 per il mese di marzo 2012, a fr. 1'970 per il mese di aprile 2012, a fr. 1'890 per il mese di maggio 2012 e a fr. 160 per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73), per complessivi fr. 5'360. Tale importo risulta pure dalla somma delle singole prestazioni concernenti gli esami finali di tirocinio indicate per i mesi da febbraio a giugno 2012 nei relativi moduli firmati sia dal ricorrente che dal _____ o dal direttore della _____ (cfr. doc. 87-92). La _____, il 21 novembre 2012, ha nuovamente designato l'assicurato quale _____ per il lasso di tempo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2016 (cfr. doc. B1). Nella decisione del 21 novembre 2012 è stato determinato il compenso che per i _____ non dipendenti _____ ammonta per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 270, per mezza giornata (dopo 3 ore fino a 4 ore) a fr. 140 e all'ora (per prestazioni inferiori fino a 3 ore) a fr. 40. E' stato precisato, in particolare, che tali indennità sono comprensive delle spese di viaggio e di vitto nel Cantone e che per queste ultime non sono pertanto riconosciuti ulteriori rimborsi (cfr. doc. B1). Con il conteggio di stipendio del mese di settembre 2013 all'insorgente per gli esami 2013 è stato riconosciuto un importo lordo di fr. 1'390 (cfr. doc. B7). Per gli esami 2014 dal conteggio di stipendio del mese di luglio 2014 risulta che l'assicurato è stato retribuito con fr. 120.-- lordi per la formazione speciale di periti e dal conteggio di stipendio del mese di agosto 2014 emerge che fr. 1'560.-- lordi gli sono stati versati per l'attività di perito (cfr. doc. B5).

2.6. Litigiosa è la questione di sapere se parte delle retribuzioni ottenute dall'assicurato nel periodo febbraio-giugno 2012 per la sua attività di perito d'esame debba essere considerata quale guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso parzialmente essere restituite, come deciso dalla Cassa, oppure no. Quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99

del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). L'insorgente ha fatto valere, innanzitutto, di svolgere la funzione di perito d'esame al di fuori del normale tempo di lavoro quale attività accessoria a quella principale al 100% e che quindi la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione a lui spettanti (cfr. doc. I, 7; 25). In concreto, come visto, dalle carte processuali si evince, da una parte, che l'assicurato, nel settembre 2008, è stato designato con decisione della _____ quale _____ con validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. B2; la designazione è poi stata rinnovata per l'arco di tempo gennaio 2013 – agosto 2016, doc. B1). Dall'altra, che il medesimo nel 2009 e nel 2010 ha effettivamente svolto tale l'attività parallelamente al proprio impiego al 100% presso la _____ (salario di fr. 5'750 lordi mensili) percependo fr. 580, rispettivamente fr. 1'310, come pure nel 2011 parallelamente all'occupazione a tempo pieno presso la _____ (salario di fr. 7'000 lordi mensili) conseguendo un'entrata di fr. 2'850 (cfr. consid. 2.4.; 2.5.). Per quanto attiene al periodo determinante ai fini della presente lite, ossia da febbraio a giugno 2012, l'assicurato controllava la disoccupazione. Da febbraio ad aprile 2012 il medesimo ha svolto un'attività lavorativa al 20% per la _____ che l'ha licenziato con effetto dal 1° maggio 2012 (cfr. consid. 2.4.; doc. 312; 307; 280), mentre nei mesi di maggio e giugno 2012 non risulta che egli abbia lavorato (cfr. consid. 2.4.). Il ricorrente nel 2012 ha, inoltre, continuato a esercitare l'attività di perito d'esame che è stata retribuita con complessivi fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8). Nell'anno 2012, durante la disoccupazione, lo svolgimento di tale attività si è esteso notevolmente. In effetti la retribuzione che ne è conseguita di complessivi fr. 5'360 (cfr. consid. 2.5.) risulta nove volte più elevata rispetto a quella del 2009 di fr. 580, quattro volte maggiore di quella del 2010 di fr. 1'310 e quasi il doppio dell'entrata relativa al 2011 di fr. 2'850 (cfr. consid. 2.5.). L'estensione considerevole dell'attività di perito d'esame nel 2012 durante la disoccupazione risulta anche dal fatto che in seguito, e meglio nel 2013 e 2014, allorché l'assicurato svolgeva l'attività lavorativa a tempo pieno presso la _____, iniziata nel novembre 2012 (cfr. doc. IX; X), le entrate connesse alla funzione di perito d'esame sono state di fr. 1'390 nel 2013 (cfr. doc. B7), ossia di un quarto circa rispetto all'importo di fr. 5'360 conseguito nel 2012 e di fr. 1'560 nel 2014 (cfr. doc. B5), tre volte e mezzo circa in meno rispetto al 2012. In simili condizioni, occorre concludere, da un lato, che la funzione di perito d'esame per gli anni 2009, 2010 e 2011 (come pure nel 2013 e 2014) in cui è stata espletata dall'assicurato in aggiunta a un impiego quale dipendente al 100% risulta accessoria, come del resto considerato dalla Cassa (cfr. doc. A). Dall'altro, che l'attività accessoria è stata estesa in modo considerevole nell'anno 2012 durante la disoccupazione. I redditi supplementari, alla luce della giurisprudenza federale, delle direttive della SECO e della dottrina - peraltro univoche su tale tema - citate sopra (cfr. consid. 2.3.), costituiscono pertanto un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LADI, il quale deve essere computato nel calcolo delle indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_600/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 2.2. e 4.2.-4.3.; DTF 123 V 230 consid. 3d). Del resto risulta priva di fondamento la censura del ricorrente secondo cui "i compensi ricevuti dall'_____ non costituiscono un salario bensì sono un compenso riconosciuto per le spese sostenute nello svolgimento della mia funzione di perito d'esame" (cfr. doc. I). In effetti la decisione di designazione quale _____ emessa dalla _____ il 23 settembre 2008 con validità dal settembre 2008 all'agosto 2012 prevede il versamento, da una parte, di un compenso a seconda del dispendio orario dedicato all'attività, dall'altra, di

indennità per le spese sostenute, ovvero per il pasto e la trasferta qualora il luogo nel quale si svolgeva l'attività non corrispondeva al luogo di domicilio (cfr. doc. B2). Inoltre nella decisione del 21 novembre 2012 con cui la nomina quale _____ è stata rinnovata per il lasso di tempo gennaio 2013 – agosto 2016 la _____ ha sì specificato che il compenso previsto a seconda del dispendio orario è comprensivo delle spese di viaggio e di vitto nel Cantone (cfr. doc. B1), tuttavia ciò non significa che le indennità, che sono state aumentate rispetto al periodo precedente (il compenso per una giornata intera è stato incrementato da fr. 190 a fr. 270, per mezza giornata da fr. 100 a fr. 140 e all'ora da fr. 30 a fr. 40; cfr. doc. B1 p.to 9; B2 p.to 5), corrispondano soltanto al rimborso spese. Le medesime, al contrario, sono costituite per la maggior parte del loro importo da una retribuzione per l'attività in sé (cfr. doc. B1). La Cassa è venuta a conoscenza dell'attività svolta dall'assicurato quale perito d'esame nel 2012 soltanto nel 2014 a seguito di un controllo effettuato dalla SECO (cfr. doc. 42). L'insorgente nel periodo determinante (febbraio-giugno 2012) ha così beneficiato di indennità di disoccupazione calcolate senza tenere conto delle entrate relative all'attività in questione. Di conseguenza egli ha percepito effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative a questo lasso di tempo. In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz'altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione all'assicurato per il periodo febbraio – giugno 2012 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 4.3.). L'esercizio da parte dell'assicurato dell'attività di perito d'esame durante il periodo di riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell'amministrazione, l'avrebbe indotta a prendere una decisione differente. Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio - giugno 2012 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.). 2.7. A proposito dell'importo da restituire e alla correttezza del medesimo il TCA ribadisce che è il guadagno supplementare conseguito tramite l'estensione di un'attività accessoria che va conteggiato quale guadagno intermedio ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione spettanti a un assicurato (cfr. consid. 2.3.). Nel caso di specie la Cassa nella decisione su opposizione ha stabilito che il guadagno accessorio, appurato che l'attività accessoria di perito d'esame è svolta durante tre mesi all'anno, corrisponde a fr. 437 mensili (cfr. doc. A). In effetti dalle carte processuali risulta che per il 2010 - anno in cui da settembre 2010 si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.) - l'assicurato ha esercitato la funzione di perito d'esame nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 ottenendo un compenso complessivo di fr. 1'310 (cfr. doc. 17; 18; B10), pari in media a fr. 436.66 al mese, arrotondati a fr. 437 (cfr. DTF 130 V 121). Per calcolare l'ammontare del guadagno intermedio relativo al 2012 da considerare al fine del calcolo delle indennità giornaliere spettanti effettivamente al ricorrente e dunque l'importo da rimborsare alla Cassa dagli importi conseguiti tramite l'attività di perito d'esame va dedotta la somma di fr. 437 mensili corrispondente al guadagno accessorio che non va considerato quale guadagno intermedio (cfr. art. 24 cpv. 3 2° frase LADI; consid. 2.3.). Nel 2012, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), l'insorgente ha ottenuto dall'attività di perito d'esame la somma globale di fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8), e meglio, come attestato dal Caposervizio dell'Ufficio stipendi e assicurazioni, fr. 120 per il mese di febbraio 2012, fr. 1'220 per il mese di marzo 2012, fr. 1'970 per il mese di aprile 2012, fr. 1'890 per il mese di maggio

2012 e fr. 160 per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73). Gli importi relativi ai mesi di febbraio e giugno 2012 pari a fr. 120, rispettivamente a fr. 160 sono inferiori al guadagno accessorio mensile di fr. 437. Pertanto, non risultando alcun guadagno supplementare rispetto al guadagno accessorio, a titolo di guadagno intermedio per questi due mesi non va computato alcunché. Per quanto attiene, invece, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, questa Corte osserva che il compenso di marzo 2012 di fr. 1'220 (cfr. doc. 72) supera di fr. 783 il guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'220 – fr. 437). Il compenso di aprile 2012 di fr. 1'970 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1'533 rispetto al guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'970 – fr. 437). Il compenso di maggio 2012 di fr. 1'890 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1'453 rispetto al guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'890 – fr. 437). Va, tuttavia, evidenziato che, benché la decisione del 23 settembre 2008 di designazione quale perito d'esame per l'arco di tempo settembre 2008 – agosto 2012 preveda che il compenso per il dispendio orario non è comprensivo delle indennità per le spese di vitto e trasferte (cfr. doc. B2), dai conteggi delle prestazioni relative agli esami finali di tirocinio per i mesi in questione del 2012 emerge che quale importo fatturato per la giornata intera sia stato indicato fr. 270.-- (cfr. doc. 89, 92, 93), corrispondente alle nuove tariffe adeguate comprensive delle spese di vitto e trasferte nel Cantone (cfr. doc. B1). Ne discende che non è escluso che gli importi supplementari, rispetto al guadagno accessorio di fr. 437, dei compensi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012 di fr. 783, rispettivamente fr. 1'533 e fr. 1'453 comprendano delle spese per pasti o di trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva al domicilio. La Cassa verificherà, pertanto, tale ipotesi dando la possibilità all'assicurato di comprovare tali eventuali spese effettive per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012. Nel caso in cui il ricorrente produca debita e circostanziata documentazione a sostegno delle spese menzionate, allora le stesse andranno dedotte dal guadagno supplementare prima di computarlo quale guadagno intermedio (cfr. STFA C 244/03 del 29 marzo 2004 consid. 2.2.; per il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente cfr. consid. 2.3.; DTF 142 V 162 e SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11; per analogia cfr. pure sentenze in ambito di contributi AVS: STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.1., 3.2.; STFA H 57/04 del 20 aprile 2006 consid. 7.1.; STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 consid. 2.3.; 2.4., parzialmente pubblicata in RtiD I-2015 N. 45 pag. 764). 2.8. In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio conseguito dall'assicurato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2012. A tal fine la parte resistente, come indicato al considerando precedente, terrà conto degli importi dei compensi ottenuti quale perito d'esame per la parte supplementare rispetto al guadagno accessorio di fr. 437 dopo aver dedotto, se del caso, eventuali spese comprovate. La Cassa, sulla scorta dei nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi nuovamente sull'obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo marzo – maggio 2012.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.